

Stazione Unica Appaltante

PA ESF09/18/8 - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria riguardanti la verifica della vulnerabilità sismica di alcuni Istituti scolastici della Città metropolitana di Roma Capitale.

CHIARIMENTI al 17.10.2018

Chiarimento n. 1

Quesiti: con riferimento alla tabella riportata all'art. 9 del Disciplinare di gara "Criterio di aggiudicazione":

- 1) si chiede se servizi svolti su strutture più complesse, ossia di Classe d'uso III e IV, possano essere considerati per i criteri relativi a strutture di Classe II;
- 2) in caso di risposta affermativa al precedente punto, si chiede se lo stesso servizio può essere considerato utile per due criteri;
- 3) si chiede se nei criteri n° 6 e n° 7 sono compresi i progetti strutturali di livello Preliminare;
- 4) si chiede se per il criterio n° 4 è ammesso il collaudo di un intervento locale di riparazione e rinforzo strutturale in un edificio;
- 5) si chiede, in caso di partecipazione come società di ingegneria, se sono ammessi collaudi svolti dai singoli soci per proprio conto.

Risposte:

- 1) No, ogni intervento dichiarato deve rispettare la corrispondente declaratoria del criterio tabellare in cui è inserito; quindi, i servizi svolti per strutture di Classe III e IV non possono essere considerati anche per i criteri della classe inferiore (Classe II).
- 2) Lo stesso servizio non può essere considerato utile ai fini dell'attribuzione del punteggio relativamente a due criteri.
- 3) No, devono considerarsi esclusivamente progetti strutturali di livello esecutivo.
- 4) Sono ammessi solo collaudi di interi edifici.
- 5) Vale quanto previsto dall'art. 46 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali".

Chiarimento n. 2

Quesiti: *si chiedono delucidazioni in merito all'art. 6.1 "Requisiti di idoneità professionale" lett. e, "relativamente all'esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio, le ditte esecutrici dovranno disporre dell'autorizzazione ex art. 59 del D.P.R. 380/2001".*

Risposte:

Si fa riferimento alle sole ditte esecutrici delle prove sui materiali da costruzioni e prove di laboratorio su terre e rocce che debbono avere l'autorizzazione ex art. 59 del D.P.R. 380/2001:

- nel caso di attività svolta direttamente, l'appaltatore dovrà disporre delle autorizzazioni;
- nel caso di subappalto, le autorizzazioni dovranno essere in capo alla ditta subappaltatrice.

Chiarimento n. 3

Quesiti:

1. *In caso di partecipazione in RTP, è obbligatorio avere in gruppo un giovane professionista?*
2. *In riferimento al CRITERIO n.8, considerate "valutazione di vulnerabilità sismica di edifici in Classe II" analisi di fabbricati per cui si è stati incaricati di effettuare un adeguamento sismico (la valutazione di vulnerabilità è condizione preliminare per eseguire un qualsiasi progetto di adeguamento/miglioramento sismico)?*

Risposte:

1. Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.
2. L'attività di verifica di vulnerabilità e di progettazione può essere considerata sul medesimo edificio purché l'incarico preveda le due attività svolte in modo separato e ben distinto, da inserire nelle rispettive schede di "Dichiarazione dei servizi prestati". Non è accettata la dimostrazione automatica di verifica di vulnerabilità intrinseca nella progettazione di adeguamento/miglioramento, ma se su un edificio è stata fatta una verifica di vulnerabilità e successivamente si è proceduto al progetto di miglioramento/adeguamento allora le attività sono ritenute entrambe valide.

Chiarimento n. 4

Quesito:

Nell'elenco dei progetti, dei collaudi e delle direzioni lavori, è possibile inserire anche le opere diverse dagli edifici?

Risposta:

Sì, è possibile solo per i criteri n. 2 e n. 6 nel rispetto della declaratoria del criterio.

**Il Responsabile dell'Ufficio Edilizia, Servizi e Forniture
(Dott. Claudio Carrino)**

Si attesta che il presente atto è conforme al documento originale firmato e conservato presso il Servizio 2 "Gare-SUA" dell'U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - Unità Operativa "LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture".